

Dal momento che la cauzione non deve durare che pel quindennio, è bene inteso che, scaduto tale termine, le rendite ipotecate debbono essere liberate dal vincolo cui furono sottoposte, nella forma voluta dalle leggi vigenti, quindi sarebbe inutile introdurre in questa legge una disposizione speciale a questo riguardo.

PRESIDENTE. Chiedo se la proposta del deputato Botta è appoggiata.

(È appoggiata.)

BOTTA. Se le cose fossero precisamente come le espone il signor relatore, io non parlerei più, ma la cosa cammina ben diversamente; l'amministrazione del debito pubblico non cancella nessuna annotazione ipotecaria senza il decreto di un tribunale collegiale o di quello di prima cognizione, o del magistrato d'Appello. Posso accertare la Camera che vi è già sin d'ora un numero tal quale di cedole, vincolate da 12, 15, 20 o più anni dopo la cessazione dell'impiego e che non si svincolano, massime quando la rendita è piccola, e la spesa per ottenere il voluto decreto è di una certa entità.

Quando il Governo credesse che l'amministrazione del debito pubblico fosse autorizzata a cancellare le annotazioni gravitanti sulle cedole dopo il quindennio, quando non vi è opposizione, io mi rimarrei ben contento; ma la cosa procede affatto diversa, ed io non faccio che una proposizione nell'interesse di questi contabili, anzi io aveva già pregato l'onorevole relatore di parlarne alla Commissione per vedere d'introdurre questa parte di dispositiva nella legge. Io credo necessario che si provveda onde mettere in armonia il nostro sistema ipotecario sia per le ipoteche che gravitano sui fondi pubblici, come per quelle sugli stabili. Sembrandomi le esposte brevi osservazioni ovvie e chiare, mi pare che la Commissione possa accettare la mia proposta.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole Botta mi pare che cadeva in errore, quando diceva che l'amministrazione del debito pubblico non può cancellare nessuna ipoteca se non in virtù di un decreto di un tribunale. Gli farò osservare che tutti i giorni si autorizzano cancellazioni di ipoteche di pubblici funzionari in virtù di semplici decreti ministeriali.

Per il conservatore delle ipoteche invece, non trattandosi solo dell'interesse del Governo, ma sì dell'interesse dei terzi, occorre un decreto del tribunale il quale dichiara non esservi stato richiamo per l'esercizio dell'ufficio di questi funzionari. Ora credo che sia opportuno il mantenere questa disposizione, è ciò indispensabile per i conservatori delle ipoteche che sono responsabili rispetto ai terzi, che intervenga non una sola dichiarazione del Governo, ma sì un decreto di un tribunale. Quando un conservatore abbia questo decreto, l'amministrazione del debito pubblico non farà nessuna difficoltà a cancellare l'iscrizione della ipoteca, nè più nè meno come i conservatori delle ipoteche non fanno difficoltà a cancellare l'iscrizione presa a favore dei terzi; e per garanzia della gestione del conservatore mi pare che quello che domanda l'onorevole deputato Botta sia soverchio, salvochè egli voglia esentare i conservatori o chi per essi dal riportare questo decreto del tribunale dopo il quindennio.

DEFORESTA, relatore. La Commissione persiste a credere che ciò che domanda l'onorevole Botta sia superfluo. Se egli intende che, dopo il quindennio, il vincolo sulle rendite del debito pubblico debba essere cancellato mediante le formalità prescritte dalle vigenti leggi, io, lasciando a parte la questione se la malleveria, dandosi in rendite, sia necessario un decreto del tribunale, ovvero un decreto ministeriale o di altra speciale giurisdizione, ripeto che ciò che chiede il

preopinante sarebbe inutile, perchè è già stabilito nella natura stessa del vincolo, e dalle leggi generali.

Oppure egli vuole che, scaduto il quindennio, le rendite sul debito pubblico che erano state affette per l'ipoteca del conservatore siano libere di pieno diritto, ed allora osservo che la proposta non sarebbe acconsentita, perchè sarebbe lesiva di quegli interessi che si vogliono tutelare colla malleveria.

L'onorevole deputato Botta diceva: continuerà l'azione in indennità, io non voglio che questa sia ristretta; l'azione in indennità verso il conservatore delle ipoteche potrà continuare per trent'anni, ma intanto la malleveria cesserà allo scadere del quindennio.

Io rispondo che la continuazione dell'azione personale non basta, e che prima di svincolare le rendite conviene che vi sia un decreto dell'autorità competente, affinchè si accerti se prima dello scadere del quindennio il conservatore delle ipoteche ha dato luogo a qualche azione in danni e interessi.

Persisto pertanto ad oppormi alla domanda del deputato Botta, che reputo superflua nella prima ipotesi, non ammissibile nella seconda.

BOTTA. Ammetto pienamente che oltre i decreti cui accennava, anche i decreti ministeriali valgono efficacemente per la cancellazione delle ipoteche che colpiscono i fondi pubblici.

Io poi non intendo qui parlare dei soli conservatori delle ipoteche, ai quali sembrano accennare e l'onorevole signor ministro, e l'onorevole relatore della Commissione; io intendo parlare delle ipoteche che gravitano sulle cedole vincolate a cautela degli esercizi di tutti gl'impiegati contabili, quali sarebbero ad esempio i notai, gli esattori ed altri. Per questi vi sono ancora cedole vincolate da 20 e più anni, cedole di poco momento, ma che non riesce facile di fare svincolare con un decreto del tribunale o magistrato, perchè la di lui consecuzione importa molte indagini e molte spese.

La mia proposta venne mossa da questa considerazione, alla quale prego la Camera di voler prestare tutta la sua attenzione.

L'ipoteca che gravita sopra i beni stabili, se non è rinnovata nell'interesse dei privati, dopo il quindennio può essere surrogata da altra ipoteca, e quindi si perde il dritto d'antiorità, mentre invece ciò non avviene in riguardo all'ipoteca gravitante sui fondi pubblici, se non si sottopone ad alcuna prescrizione: in conseguenza non possiamo godere, per quanto riflette a questi, i vantaggi dalla legge ipotecaria stabiliti al riguardo de' beni stabili. Ora domandò se sia consentaneo, se sia giusto che debbano essere gravati più i fondi pubblici, di quello che lo siano i beni stabili. Del resto dichiaro di aver fatta unicamente questa mozione, persuaso che sia vantaggiosa ai cittadini e che non riesca dannosa a nessuno; ma dal momento che mi sembra che il signor relatore della Commissione, e l'onorevole signor ministro non siano disposti ad accettarla, io la ritiro.

DEFORESTA, relatore. Postochè l'onorevole preopinante ha ritirato la sua proposta, non voglio maggiormente prolungare la questione: farò un solo riflesso onde gli rincesca meno l'opposizione della Commissione.

Egli dice che quando le malleverie sono prestate sopra beni stabili, scaduto il quindennio, e l'iscrizione non è rinnovata, scade di pien diritto, nè è necessaria alcuna formalità per liberare lo stabile ipotecato da cotale vincolo, e che invece se la malleveria è data in rendita, ove non si inserisca nella legge la disposizione che egli desiderava, quelle